

Del che il presente è verbale.

IL PRESIDENTE P.T.

F.to Bernabei

L'ISTRUTTORE AMM/VO

F.to Bochicchio

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Fontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Addì, 20/04/2023

L'Istruttore Amm/vo
Alivo Incaricato

.....(Lucia Bochicchio).....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line il 20/04/2023, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Addì, 20/04/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Fontana

Il sottoscritto Segretario Generale inoltre,

ATTESTA

che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile
ai sensi dell'articolo 134, comma 4, T.U. ord. EE.LL

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Fontana

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. ord. EE.LL.);

Addì.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Addì,

Il funzionario incaricato

.....



CITTÀ DI POTENZA

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. d'Ord. 50

del 13/04/2023

OGGETTO: **Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche – anno 2023. Applicazione maggiorazione ex articolo 43 della Legge n°91/2022.**

L'anno 2023 il giorno tredici del mese di aprile alle ore 08:30, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale presso la Sala consiliare di Via Nazario Sauro, in 1^ convocazione ed in seduta ordinaria sotto la Presidenza del geom. Rocco Vincenzo Bernabei, nella sua qualità di Presidente pro tempore e con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa Maria Grazia Fontana.

A seguito di appello nominale effettuato all'inizio della seduta, alle ore 10:07 risultano presenti n. 29 Consiglieri su n.33 assegnati.

Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano essere presenti o assenti i seguenti Consiglieri come appresso indicati:

1. GUARENTE MARIO – Sindaco

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 2. POLESE STEFANIA | 18. QUARATINO ROCCO |
| 3. FERRARA MANUELA (a) | 19. DAPOTO FABIO |
| 4. LIOI MICHELE | 20. BENEVENTI MICHELE |
| 5. VELLUZZI GIULIANO | 21. STELLA BRIENZA ENZO |
| 6. ARISTIDE ELENA ROMILDA | 22. FALOTICO ROBERTO |
| 7. LAMONEA ROSA | 23. ANDRETTA BIANCA (a) |
| 8. WILLIAM MARY | 24. BLASI ANGELA (a) |
| 9. GALGANO CARMELA | 25. PERGOLA ROCCO (a) |
| 10. BERNABEI ROCCO VINCENZO | 26. FLORE FRANCESCO SALVATORE (a) |
| 11. CARULLI MICHELE | 27. TRAMUTOLI VALERIO |
| 12. DI GIUSEPPE ANTONIO | 28. GIUZIO FRANCESCO CARMINE (a) |
| 13. RESTAINO MATTEO | 29. BISCAGLIA GIUSEPPE VINCENZO |
| 14. SALVIA GIOVANNI | 30. SMALDONE PIERLUIGI (a) |
| 15. TELESCA ILARIA | 31. FALCONERI MARCO (a) |
| 16. CANNIZZARO FRANCESCO | 32. TELESCA VINCENZO |
| 17. CALO' PIETRO | 33. FUGGETTA ANGELA (a) |

Consiglieri presenti n. 24 su n. 33 assegnati.

La seduta è pubblica.

"a" indica l'assenza del Consigliere.

Il Presidente passa all'esame dell'argomento iscritto al punto n°4 iscritto dell'ordine del giorno avente ad oggetto: *“Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche – anno 2023. Applicazione maggiorazione ex articolo 43 della Legge n°91/2022”* e cede la parola all'assessore Blasi che illustra il contenuto.

Aperta la discussione interviene il consigliere Telesca V.

Seguono le repliche dell'assessore Blasi e del Sindaco.

Il contenuto dei singoli interventi è riportato nel resoconto integrale della seduta, depositato agli atti d'ufficio.

Non essendoci interventi per dichiarazioni di voto, il Presidente passa alla votazione della proposta di cui al punto n°4 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: *“Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche – anno 2023. Applicazione maggiorazione ex articolo 43 della Legge n°91/2022”*, preceduta dall'appello nominale al quale risultano presenti i seguenti 25 Consiglieri: Guarente, Polese, Lioi, Velluzzi, Aristide, Lamonea, William, Galgano, Bernabei, Carulli, Di Giuseppe, Restaino, Salvia, Telesca I, Cannizzaro, Calò, Quaratino, Dapoto, Beneventi, Stella Brienza, Falotico, Tramutoli, Biscaglia, Smaldone, Telesca V.

La votazione palese per alzata di mano dà il seguente risultato:

- Presenti n°25
- Votanti n°25
- Astenuti n°//
- Favorevoli n°18
- Contrari n°7 (Beneventi-Stella Brienza-Biscaglia-Telesca V.-Falotico-Tramutoli-Smaldone)

Il Presidente proclama il risultato: la proposta di deliberazione di cui al punto n°4 dell'ordine del giorno relativa a: *“Approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025”*, è approvata a maggioranza.

Si passa, infine, alla votazione per la immediata eseguibilità dell'atto che dà il seguente risultato:

- Presenti n°25
- Votanti n°18
- Astenuti n°7 (Beneventi-Stella Brienza-Biscaglia-Telesca V.-Falotico-Tramutoli-Smaldone)
- Favorevoli n°18
- Contrari n°//

Il Presidente proclama il risultato: l'immediata eseguibilità per il punto n°4 iscritto all'ordine del giorno è approvata a maggioranza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: *“Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche – anno 2023. Applicazione maggiorazione ex articolo 43 della Legge n°91/2022”*, allegata quale parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione Economico-Finanziaria;

Visto il parere favorevole espresso dalla II Commissione Consiliare Permanente;

Con votazioni palesi che hanno dato i risultati riportati in narrativa,

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: *“Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche – anno 2023. Applicazione maggiorazione ex articolo 43 della Legge n°91/2022”*, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
- Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, T.U. ord. EE.LL.



COMUNE DI POTENZA

UNITÀ DI DIREZIONE BILANCIO E PARTECIPATE
UFFICIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – ANNO 2023. APPLICAZIONE MAGGIORAZIONE EX ARTICOLO 43 DELLA LEGGE N. 91/2022.

Relazione istruttoria e illustrativa sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale

PREMESSO CHE con Decreto Legislativo 28/09/98 n. 360, veniva istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27/12/1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della Legge 16/6/98, n. 191;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Potenza con Deliberazione di Consiglio comunale n. 188 del 29/10/1998 ha istituito l'Addizionale comunale IRPEF;
- per l'anno 2007 - ai sensi delle modifiche apportate dal comma 142 dell'art. 1 della Legge finanziaria per l'anno 2007 n. 296 del 27/12/2006 - con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/03/2007 avente ad oggetto "Approvazione Regolamento addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche", il Comune di Potenza ha fissato in 0,8 punti percentuali l'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF, stabilendo una esenzione dall'applicazione dell'addizionale per tutti i contribuenti con un reddito annuo imponibile inferiore ad € 8.000,00;
- con successive deliberazioni è stata confermata, per gli anni successivi, l'aliquota unica all'addizionale IRPEF pari allo 0,8 % e la prevista fascia di esenzione;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 110 del 19/12/2014 recante ad oggetto "Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Determinazione delle aliquote 2014 e variazione al regolamento", in conseguenza della dichiarazione di dissesto finanziario e ai sensi del comma 1 dell'art. 251 del Decreto Legislativo il 18 agosto 2000, n. 267, è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura massima prevista dello 0,80 %, prevedendo altresì la soppressione della fascia di esenzione dall'applicazione dell'imposta;

RITENUTO di dover confermare per l'anno 2023 i criteri di applicazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF, già stabiliti per l'anno 2014 e già confermati per gli anni successivi, prevedendo l'aliquota unica dell'Addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,80 %, senza alcuna fascia di esenzione dall'applicazione dell'imposta;

PRESO ATTO CHE con decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) sono state introdotte (articolo 43) "Misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane, nonché per il funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni

  ORIGINALI
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

standard", come di seguito integralmente riportate:

<<1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane ((per le quali è in corso l'applicazione della procedura)) di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, e' istituito, ((nello stato di previsione del Ministero)) dell'interno, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito entro il 30 giugno 2022 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «BDAP», di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 31 maggio 2022, al netto del contributo ricevuto ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. La nettizzazione del contributo non è effettuata per il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58.

2. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato ((e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022)), ridotto dei contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, ((entro il 15 ottobre 2022)), possono sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in cui il comune si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere ((, in tutto o in parte, le misure)) di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021.

((Nel caso di deliberazione delle misure di cui alla lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può essere superiore a 0,4 punti percentuali e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale non può essere superiore a 3 euro per passeggero)).

3. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 è subordinata alla verifica delle misure di cui al medesimo comma 2, proposte dai comuni interessati ((entro il 31 luglio 2022)), da parte di un tavolo tecnico istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell'interno. Il tavolo di cui al primo periodo è istituito con decreto del Ministro dell'interno ed è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. ((Alle riunioni del tavolo sono invitati esperti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di supporto all'istruttoria)). Il tavolo, considerata l'entità del disavanzo da ripianare ((,)) individua anche l'eventuale variazione, quantitativa e qualitativa, delle misure proposte dal comune interessato per l'equilibrio strutturale del bilancio. ((Il tavolo termina l'istruttoria sulle proposte di accordo presentate dai comuni entro il 30 settembre 2022)). Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, ((rimborsi di spese)) ed altri emolumenti comunque denominati.

4. Le maggiori entrate derivanti o correlate alle misure di cui al comma 2 devono essere destinate, prioritariamente e fino a concorrenza della quota annuale del disavanzo da ripianare, al ripiano del disavanzo stesso.



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

5. Per il periodo di due anni dalla sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 sono sospese le misure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto. La sospensione di cui al primo periodo decade nel caso di mancata deliberazione ((delle misure concordate entro i termini stabiliti nell'accordo)). ((5-bis. I termini di presentazione o riformulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale previsti dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelli di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevista dall'articolo 259 del medesimo testo unico, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati di centoventi giorni per gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fino al 31 dicembre 2022 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3 del presente articolo, senza che sia successivamente intervenuta la sottoscrizione dell'accordo. I documenti oggetto della sospensione disposta ai sensi del primo periodo del presente comma tengono conto delle misure previste dall'accordo)).
6. Ai fini della verifica e del monitoraggio dell'accordo di cui al comma 2 si applicano i commi 577 e 578 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021.
7. Ai comuni che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
8. La procedura di cui ai commi 2, 3 e 6 può essere attivata anche da parte dei comuni sede di città metropolitana, diversi da quelli di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, e dai comuni capoluoghi di provincia diversi da quelli di cui al comma 2 del presente articolo, con un debito pro capite superiore ad euro 1.000 sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al ((30 giugno 2022)), che intendano avviare un percorso di riequilibrio strutturale.
9. Ai fini della realizzazione delle attività connesse alla «Riforma 1.14 - Riforma del quadro fiscale subnazionale» prevista nel PNRR, correlata al raggiungimento ((dell'obiettivo intermedio)) nell'anno 2026 per l'attuazione del federalismo fiscale per le regioni (MIC1-119) e per le province e le città metropolitane (MIC1-120) e in relazione alle nuove attività assegnate alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard dall'articolo 1, comma 592, della legge n. 234 del 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al Presidente della medesima Commissione è riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, il rimborso delle spese sostenute, previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, nel limite massimo di euro 7.500 per l'anno 2022 e di euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, pari ad euro 7.500 per l'anno 2022 e ad euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in

data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile. >>;

CONSIDERATO, inoltre, **CHE** con Deliberazione consiliare n. 101 del 29/08/2022, avente ad oggetto "Definizione delle misure da adottare per il riequilibrio finanziario del Comune di Potenza, ai sensi dell'articolo 43 della legge 15 luglio 2022, n. 91 (pubblicata in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione, con modificazioni, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50.", il Consiglio comunale di Potenza ha proposto, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 572, della legge n. 234/2021, **l'aumento percentuale non superiore allo 0,2% per classe per i redditi superiori a 50.000,00 euro l'anno**, con un incremento del gettito medio annuo stimato in circa euro 167.000,00, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

DATO ATTO CHE le risorse rivenienti dall'aumento dell'addizionale IRPEF saranno destinate alla riduzione del disavanzo, in aggiunta a quanto già previsto nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) approvato dal Consiglio comunale in data 28 maggio 2022 con Deliberazione n. 52, ai sensi del cd. Accordo – Patto Salva Città ex articolo 43 della legge n. 91/2022;

VISTO il D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, in Legge 22/12/2011 n. 214 e precisamente all'art. 13, comma 15, che prevede che *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

DATO ATTO CHE la presente proposta è stata trasmessa all'Organo di revisione economico-finanziario per l'acquisizione del prescritto parere di competenza;

ACQUISITI, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine:

- alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Dirigente responsabile della U.D. "Bilancio e Partecipate"
- alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs 23/06/2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

tutto quanto sopra premesso ed esposto, si propone al Consiglio Comunale di adottare la seguente proposta di

DELIBERAZIONE

  **ORIGINALE**
IL SEGRETARIO GENERALE
Dot.ssa Maria Grazia Fontana

- 1) **DI DARE ATTO CHE** le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI CONFERMARE** per l'anno 2023 l'applicazione dell'aliquota pari allo 0,8% dell'Addizionale comunale all'IRPEF, non prevedendo fasce di esenzione;
- 3) **DI DISPORRE**, ad avvenuta sottoscrizione dell'Accordo con il Presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 43 della legge n. 91/2022, l'aumento percentuale non superiore allo 0,2% per classe per i redditi superiori a 50.000,00 euro l'anno, con un incremento del gettito medio annuo stimato in circa euro 167.000,00, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, per effetto delle misure da adottare per il riequilibrio finanziario del Comune di Potenza, ai sensi dell'articolo 43 della legge 15 luglio 2022, n. 91 (pubblicata in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione, con modificazioni, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, giusta Deliberazione del Consiglio comunale n. 101 del 29/08/2022;
- 4) **DI APPROVARE** il nuovo Regolamento dell'addizionale comunale IRPEF, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, con la previsione della maggiorazione dell'aliquota dello 0,2 % sui redditi superiori a € 50.000,00 per effetto della deroga al limite massimo dell'aliquota, prevista dal Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91;
- 5) **DI DARE ATTO CHE** la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, della L. 214/2011 sarà inviata, a cura dell'U.D. "Bilancio e Partecipate", al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, per via telematica, tramite il portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico dello stesso Ministero;
- 6) **DI DARE ATTO CHE** il parere dell'Organo di revisione economico-finanziario sarà allegato al presente provvedimento;
- 7) **DI DARE ATTO**, altresì, **CHE** con successiva variazione di bilancio si procederà all'adeguamento della previsione di entrata del capitolo 001010 (Addizionale I.R.P.E.F.) del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025, in funzione del maggior gettito stimato per effetto dell'approvazione delle nuove aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;

Infine, con separata votazione:


- 8) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del T.U.O.E.L., considerato il termine di scadenza del 30 aprile 2023 per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025.

Potenza, li 28 marzo 2023

IL DIRIGENTE
(dott. Vito Di Lascio)



L'ASSESSORE
(Avv. Gianmarco Blasi)



  ORIGINALI
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – ANNO 2023. APPLICAZIONE MAGGIORAZIONE EX ARTICOLO 43 DELLA LEGGE N. 91/2022.

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), si esprime il seguente parere attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa: **FAVOREVOLE**

Potenza, 28 marzo 2023



Il Dirigente
dott. Vito Di Lascio



Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), si esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**

Potenza, 28 marzo 2023



Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Vito Di Lascio




IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana



REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006.

4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Potenza, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Potenza, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4 - Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative

Art. 5 – Aliquote dell'Addizionale comunale IRPEF


1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata nella misura di 0,8 punti percentuali per per i redditi fino a €50.000,00 con una maggiorazione dell'aliquota dello 0,2 % per i redditi superiori a € 50.000,00, prevista dal Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91. Non sono previste fasce di esenzione.

| Fasce di reddito | Aliquota |
|--------------------|----------|
| Fino a € 50.000,00 | 0,8 % |
| Oltre € 50.000,00 | 1 % |

2. Le predette aliquote potranno essere variate nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Consiglio comunale di variazione del regolamento, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e della lettera f) dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.O.E.L.).



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dot.ssa Maria Grazia Fontana



3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità indicate nell'art. 15- bis, del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 e nella Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019.

Art. 6 - Modalità di versamento


1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
3. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.

Art. 7 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 8 - Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.



Maria Grazia Fontana
 ORIGINAL
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

COMUNE DI POTENZA
IL COLLEGIO DEI REVISORI
VERBALE N. 32

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di marzo si è riunito l'Organo di Revisione nelle persone di: Dott Mario D. A. Gallicchio, Dott. Giuseppe Colaiacovo e Rag. Rocco Palese, presso la sede municipale del Comune di Potenza, per esaminare la Proposta ricevuta in data 28 marzo 2023.

L'Organo di Revisione prende in esame la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 20 marzo 2023, avente ad oggetto: "Addizionale Comunale sul reddito delle persone fisiche – anno 2023. Applicazione maggiorazione ex articolo 43 della legge n. 91/2022";

VISTO l'articolo 239 comma 1 lettera b) del T.U.E.L.;

VISTO il D. Lgs n. 360 del 28/09/1998 che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a norma dell'art. 1 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bi48, comma 10, della legge 27/12/1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della legge 16/06/98, n. 191;

VISTA la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" (ex GU n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43);

PREMESSO CHE:

- il Comune di Potenza con Deliberazione di Consiglio comunale n. 188 del 29/10/1998 ha istituito l'Addizionale comunale IRPEF;
- per l'anno 2007 - ai sensi delle modifiche apportate dal comma 142 dell'art. 1 della Legge finanziaria per l'anno 2007 n. 296 del 27/12/2006 - con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/03/2007 avente ad oggetto "Approvazione Regolamento addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche", il Comune di Potenza ha fissato in 0,8 punti percentuali l'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF, stabilendo una esenzione dall'applicazione dell'addizionale per tutti i contribuenti con un reddito annuo imponibile inferiore ad € 8.000,00;

- con successive deliberazioni è stata confermata, per gli anni successivi, l'aliquota unica all'addizionale IRPEF pari allo 0,8 % e la prevista fascia di esenzione;

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 110 del 19/12/2014 recante ad oggetto "Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Determinazione delle aliquote 2014 e variazione al regolamento", in conseguenza della dichiarazione di dissesto finanziario e ai sensi del comma 1 dell'art. 251 del Decreto Legislativo il 18 agosto 2000, n. 267, è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura massima prevista dello 0,80 %, prevedendo altresì la soppressione della fascia di esenzione dall'applicazione dell'imposta;

CONSIDERATO che l'ente ha confermato anche per l'anno 2023 i criteri di applicazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF, già stabiliti per l'anno 2014 e già confermati per gli anni successivi, prevedendo l'aliquota unica dell'Addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,80 %, senza alcuna fascia di esenzione dall'applicazione dell'imposta;


PRESO ATTO che il Comune di Potenza ha aderito, con delibera del consiglio comunale n° 101 del 29/08/2022, alle "Misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane, nonché per il funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni standard", di cui all'art. 43 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164);

CONSIDERATO, che:

con tale deliberazione consiliare n. 101 del 29/08/2022, il Consiglio comunale di Potenza ha proposto, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 572, della legge n. 234/2021, l'aumento percentuale non superiore allo 0,2% per classe per i redditi superiori a 50.000,00 euro l'anno, con un incremento del gettito medio annuo stimato in circa euro 167.000,00, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

con le risorse rivenienti dall'aumento dell'addizionale IRPEF saranno destinate alla riduzione del disavanzo, in aggiunta a quanto già previsto nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) approvato dal Consiglio comunale in data 28 maggio 2022 con Deliberazione n. 52, ai sensi del cd. Accordo – Patto Salva Città ex articolo 43 della legge n. 91/2022;

con il D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, in Legge 22/12/2011 n. 214 e precisamente all'art. 13, comma 15, è previsto che "A decorrere dall'anno di imposta



2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

RITENUTO opportuno, in attesa dell'approvazione delle citate Misure per il riequilibrio finanziario, comunque, approvare la suddetta delibera sulle nuove aliquote dell'addizionale comunale al fine di darne immediata attuazione in caso di approvazione del patto “Salva Città” da parte del Ministero dell'Interno;

-Il Collegio specifica che la mancata approvazione del citato patto di cui all'art. 43 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, comporterà la conseguenza della non applicazione dell'incremento dell'addizionale, applicata attualmente già nella misura massima stabilita dalla norma, di cui alla citata proposta di deliberazione.

ACQUISITI, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli, in data 28 marzo 2023, in ordine:

- alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Dirigente responsabile della U.D. “Bilancio e Partecipate”;
- alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs 23/06/2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

